



CONSERVATORIO DI MUSICA  
"G. TITO SCHIPA"

Istituto Superiore di Studi Musicali

LECCE

REGOLAMENTO  
GENERALE

- normativa ed allo Statuto, l'autonomia regolamentare avente ad oggetto le disposizioni di carattere organizzativo e funzionale.
2. Il presente regolamento disciplina, salvo quanto espressamente riservato a specifici regolamenti interni dell'Istituto, le norme di attuazione di quanto stabilito nello Statuto e ogni altra norma necessaria all'assetto funzionale del Conservatorio.

## TITOLO I DESIGNAZIONI ELETTIVE

### CAPO I ELEZIONI DEL DIRETTORE

#### Art. 2 - *Bando*

1. Entro il 15 settembre antecedente la scadenza del mandato, il Direttore indice le elezioni per l'incarico di Direttore con apposito bando nel quale è indicato:
  - a) la data, il luogo e l'ora della votazione e dell'eventuale ballottaggio;
  - b) il termine di presentazione delle candidature;
  - c) i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.Il bando è affisso all'albo ed è inviato agli altri Conservatori.

#### Art. 3 - *Commissione e seggio elettorale*

1. Il Direttore nomina la Commissione elettorale e il Seggio elettorale. Ciascun organo è composto da cinque membri scelti tra i docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione di cui uno

- con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i membri supplenti.
2. Il candidato non può essere componente la Commissione elettorale o il Seggio elettorale.
  3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
  4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
  5. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa del mandato del Direttore, la Commissione elettorale e il Seggio elettorale sono nominati, entro 30 giorni dalla cessazione, dal docente che svolge le funzioni vicarie in base all'art. 21, comma 5, dello Statuto.
  6. La Commissione elettorale e il Seggio si avvalgono del supporto del personale amministrativo individuato dal Direttore amministrativo.

#### Art. 4 - *Elettorato attivo*

1. L'elettorato attivo è attribuito ai docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato annuale per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso in servizio nell'Istituzione.

#### Art. 5 - *Elettorato passivo*

1. In base all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 132/2003, all'art. 21, comma 2, dello Statuto e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge 508/99, l'eletto-

#### Art. 10 - Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento o per conoscenza personale attestata da un componente il Seggio e deve apporre la firma a fianco al proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.
2. Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso crociando il nome e il cognome del candidato prescelto riportato in ordine alfabetico sulla scheda. Nel caso di omonimia tra candidati è indicata anche la data di nascita. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
3. Sono nulle le schede che recano più di una preferenza, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

#### Art. 11 - Scrutinio

1. Subito dopo la chiusura delle votazioni, prima di procedere all'apertura delle urne, il Seggio elettorale verifica che sia stato raggiunto il quorum per la validità delle votazioni. Procede, quindi, allo scrutinio delle schede al termine del quale il presidente del Seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama l'eletto. Se nella votazione non è stata raggiunta la maggioranza richiesta, il presidente del Seggio dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato ai fini del successivo ballottaggio.
2. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale sottoscritto dai componenti il Seggio.

3. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autentiche e non utilizzate viene consegnato alla Commissione elettorale.
4. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'albo del Conservatorio entro il giorno successivo quello della votazione.

#### Art. 12 - Elezioni del Direttore

1. Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.  
Qualora nessuno dei candidati raggiunga la suddetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di ruolo, determinato ai sensi dell'art. 5, o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. Nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti validamente espressi.

#### Art. 13 - Ricorsi

1. Entro tre giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all'albo del Conservatorio nel medesimo termine.

#### Art. 14 - Nomina degli eletti

1. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dura in carica tre anni decorrenti dall'inizio dell'anno accademico successivo.

- zione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente alla segreteria del Conservatorio o spedite con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il candidato è tenuto a inviarne copia via fax entro il termine innanzi indicato.
2. La Direzione amministrativa trasmette le candidature pervenute alla Commissione elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

#### *Art. 20 - Elenchi*

1. La Commissione elettorale predispone gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo che sono affissi all'albo dell'Istituzione entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Entro due giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi, gli interessati possono proporre reclamo alla Commissione elettorale che decide in merito nei successivi due giorni ed affigge all'albo, nel medesimo termine, gli elenchi definitivi.
2. Detti elenchi non possono più essere modificati quale che sia la variazione intervenuta negli aventi titolo all'elettorato attivo o passivo eccetto il caso di ottemperanza a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

#### *Art. 21 - Insealamento del seggio elettorale*

1. Il Seggio elettorale si insedia prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:
- il controllo dei locali e delle urne;
  - la predisposizione di un sufficiente numero di schede che

devono recare il timbro del Conservatorio e la firma di un componente del Seggio elettorale.

2. Il Seggio elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nel verbale.

3. La Commissione elettorale predispone tutto il materiale utilizzato dal seggio elettorale per le operazioni di voto ivi compresi l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

#### *Art. 22 - Votazioni*

1. Le votazioni si svolgono entro trenta giorni dalla indicazione delle elezioni.
2. Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni.
3. I candidati sono eletti in base ai voti validamente espressi escluse le schede bianche e quelle nulle.

#### *Art. 23 - Operazioni di voto*

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento o per conoscenza personale attestata da un componente il Seggio e deve apporre la firma a fianco al proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.
2. Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso crociando il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati in ordine alfabetico sulla scheda. Nel caso di omonimia tra candidati è indicata anche la data di nascita. L'elettore può esprimere fino a sei preferenze.

#### *Art. 29 - Commissione e seggio elettorali*

1. Il Direttore nomina la Commissione elettorale e il Seggio elettorale. Ciascun organo è composto da cinque membri dei quali tre scelti tra i docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario, e due scelti tra gli studenti maggioranni regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi superiori di I o II livello ordinamentali e sperimentali. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i membri supplenti.
2. I candidati non possono essere componenti la commissione elettorale o il seggio elettorale.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
5. La Commissione elettorale e il Seggio si avvalgono del supporto del personale amministrativo individuato dal Direttore amministrativo.

#### *Art. 30 - Elettorato attivo*

1. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti maggioranni alla data delle votazioni, regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi superiori di I o II livello ordinamentali e sperimentali.

#### *Art. 31 - Elettorato passivo*

1. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti maggioranni alla data di presentazione delle candidature, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e regolarmente iscritti

ad uno dei corsi di studi superiori di I o II livello ordinamentali e sperimentali.

#### *Art. 32 - Candidature*

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente alla segreteria del Conservatorio o spedite con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il candidato è tenuto a inviarne copia via fax entro il termine innanzi indicato.
2. La Direzione amministrativa trasmette le candidature pervenute alla Commissione elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

#### *Art. 33 - Elenchi*

1. La Commissione elettorale predispone gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo che sono affissi all'albo dell'Istituzione entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Entro due giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi, gli interessati possono proporre reclamo alla Commissione elettorale che decide in merito nei successivi due giorni ed affigge all'albo, nel medesimo termine, gli elenchi definitivi.
2. Detti elenchi non possono più essere modificati quale che sia la variazione intervenuta negli aventi titolo all'elettorato attivo o passivo eccetto il caso di ottemperanza a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

*Art. 38 - Elezioni degli studenti nella consulta*

1. Vengono eletti i candidati che ottengono maggiori voti nel numero indicato nel bando. A parità di voti tra candidati, sono eletti i candidati con minore anzianità di iscrizione, o, in caso di ulteriore parità, i più anziani d'età.

*Art. 39 - Ricorsi*

1. Entro tre giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all'albo del Conservatorio nel medesimo termine.

*Art. 40 - Nomina degli eletti*

1. Il Direttore con proprio decreto nomina gli studenti nella Consulta degli studenti che assumono la carica all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione.
2. La Consulta degli studenti dura in carica tre anni e può essere confermata consecutivamente una sola volta.



CONSERVATORIO DI MUSICA "TITO SCHIPA"  
LECC E

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera nr. 16

OGGETTO:

4) NOTA DEL M.U.R./AFAM N. 3678 DEL 21/05/2007. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO, ELETTORATO PASSIVO, PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO GENERALE.

L'anno duemilasette, il giorno sedici del mese di luglio alle ore 11,15, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1 -	dott. Giovanni De Rinaldis : Presidente	si	
2 -	m° Donato DIPALMA : Direttore	si	
3 -	prof. Daniele PUGLIELLI : Rappresentante M.I.U.R.		si
4 -	M° Salvatore STEFANELLI : Rappresentante docenti	si	
5 -	Sig.na Irene TONDI : Rappresentante studenti	si	
		4 .	1

Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo incaricato del Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la trattazione del punto dell'o.d.g. indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO

- vista la nota prot. n. 3678 del 21/05/2007 con la quale il M.I.U.R./AFAM, sulla base di diverse sentenze di annullamento da parte dei giudici amministrativi dei provvedimenti di esclusione dei docenti di seconda fascia dall'elettorato passivo per il Consiglio accademico, sottolinea la necessità di adeguare alle pronunce giurisdizionali le relative disposizioni statutarie e regolamentari delle Istituzioni AFAM;
- considerato che lo Statuto del Conservatorio di musica di Lecce, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n. 96 del 20/05/2004, non deve essere modificato, in quanto l'art. 23, comma 2 lett. a) in ordine alla composizione del Consiglio accademico non fa distinzione tra docenti di prima o seconda fascia;
- considerato che l'art. 18 del regolamento generale del Conservatorio di musica di Lecce, deliberato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 13 del 21/04/2006, deve essere modificato, poiché attribuisce l'elettorato passivo per la nomina a componente del Consiglio accademico esclusivamente ai docenti di prima fascia;
- visto l'art. 12 dello Statuto;
- all'unanimità

### DELIBERA (N. 16)

- l'art. 18 del regolamento generale del Conservatorio di musica di Lecce, deliberato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 13 del 21/04/2006 è così sostituito:

#### Art. 18 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è attribuito ai docenti di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato tra quelli in servizio nell'Istituzione che abbiano maturato, alla data di presentazione delle candidature, un'esperienza professionale di almeno 10 anni di servizio, di cui 5 nella sede, prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo dei docenti di Conservatorio di musica.

- di trasmettere la presente delibera al Consiglio accademico per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 dello Statuto.

## OMISSIS

Alle ore 12,20 –terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno- il Presidente dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il segretario verbalizzante  
(F.to Silvano Gallo)

Il Presidente  
(F.to Giovanni De Rinaldis)